Pubblicato il 21/10/2022

Firmato digitalmente

N. <u>08409/2022</u> REG.PROV.PRES. N. <u>12214/2022</u> REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 12214 del 2022, proposto da
Ottaviano Meoni, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Bruno, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero dell'Istruzione;
- Commissione Interministeriale Ripam;
- Associazione Formez PA;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Cinzia Giove, Francesca Daleno, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto Dipartimentale n. 108 del 4 ottobre 2022, di approvazione della graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per

esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione. Codice di concorso 01 (profilo di funzionario amministrativo - giuridico - contabile) pubblicato in data 5 ottobre 2022;

- della Graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei alla prova concorsuale del Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell'Istruzione, bandito con decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 59 del 27 luglio 2021 e successivo decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 31 del 19 aprile 2022, di modifica e di riapertura dei termini, per il codice di concorso 01 (profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile) pubblicata in data 5 ottobre 2022;
- del decreto dipartimentale n. 61 del 2021 e successivo decreto dipartimentale n. 33 del 2022, di modifica e riapertura dei termini, in ordine al codice di concorso 01 (profilo di funzionario amministrativo giuridico contabile);
- dell'Esito della prova scritta digitale del ricorrente che si è svolta il giorno 13/07/2022 dalle ore 14:30 presso Cosenza Expo, Padiglione LucMar, Via Primo Carnera (ex Via Amundsen), 87036 - Rende (CS) inerente il concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, 3 posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del (profilo di funzionario Ministero dell'istruzione. Codice di concorso 01 pubblicato sul sito e giuridico contabile) amministrativo _ https://formez.concorsismart.it in data 15 luglio 2022;

J. 12214/2022 REG.RIC.

- del quesito n 33 contenuto della prova di cui al precedente punto;
- della valutazione attribuita al candidato in relazione al su indicato quesito n. 33 con la quale è stata considerata dalla P.A. risposta più efficace la terza e non la prima, quest'ultima selezionata dal candidato con attribuzione del punteggio di 0,375 e non del punteggio pieno di 0,75;
- dei verbali di correzione delle prove;
- del decreto dipartimentale 1° giugno 2022, n. 44, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui al decreto dipartimentale n. 61 del 2021, in ordine al codice di concorso 01 profilo di funzionario amministrativo giuridico contabile, ed il successivo decreto dipartimentale del 17 giugno 2022, n. 53, di modifica della predetta Commissione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 31 del 19 aprile 2022, con il quale è stata disposta la modifica e la riapertura dei termini del Bando di concorso di cui al succitato decreto dipartimentale n. 61 del 2021; decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 59 del 27 luglio 2021, con il quale è stato bandito il "Concorso pubblico. per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III. posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale 4 del Ministero dell'Istruzione", secondo la seguente ripartizione: n. 255 unità da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo - giuridico - contabile (codice concorso 01), n. 7 unità da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario socio organizzativo - gestionale (codice concorso 02), n. 7 unità da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario per la comunicazione e per l'informazione (codice concorso 03), n. 35 unità da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario

informatico - statistico (codice concorso 04);

per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo (+ 0.75) in relazione al quesito n. 33 di cui in narrativa, per la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.A. in relazione all'errata valutazione della risposta attribuita dal candidato al quesito in parola e consequenziale assegnazione di ulteriori 0.375 punti in relazione ad esso

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad essere collocato nella graduatoria di riferimento con punteggio 22,625 e dunque in posizione più vantaggiosa rispetto a quella nella quale è stato posizionato con il minor punteggio di 22,25

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo di 0.75 sulla domanda di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Rilevato come parte ricorrente abbia chiesto disporsi l'abbreviazione dei termini relativi alla fissazione della Camera di Consiglio, "sussistendo i presupposti d'urgenza di cui all'art. 53 cpa per quanto già espresso in merito agli imminenti step procedurali (scelta sedi – convocazione – stipula dei contratti – immissione in servizio)";

Rammentato come l'art. 53 c.p.a. preveda che, "nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio";

Ulteriormente rammentato come il comma 5 del successivo art. 55 preveda che "sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio

I. 12214/2022 REG.RIC.

successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso";

Escluso che possa accedersi alla richiesta anzidetta, atteso che, quand'anche in presenza della dimidiazione dei termini di cui sopra, non potrebbe – comunque – essere fissata la Camera di Consiglio del 25 ottobre 2022 per la trattazione in sede collegiale dell'istanza cautelare, in ragione del deposito del presente ricorso alla data del 20 ottobre 2022;

Conseguentemente, ritenuto che la Camera di Consiglio per la trattazione in sede collegiale dell'istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta vada fissata – nel rispetto dei termini di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a. – alla data dell'8 novembre 2022;

Ulteriormente rilevato come la stessa parte ricorrente abbia, anche, chiesto autorizzarsi la notifica per pubblici proclami, "in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati";

Ritenuto che ricorrano i presupposti al fine di autorizzare, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, l'integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i controinteressati, a mezzo di pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4. l'indicazione dei controinteressati;
- 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è

J. 12214/2022 REG.RIC.

stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti

J. 12214/2022 REG.RIC.

presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

così dispone:

- respinge la richiesta ex art. 53 c.p.a. e fissa, ai fini della trattazione collegiale dell'istanza cautelare, la Camera di Consiglio dell'8 novembre 2022;
- autorizza l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 21 ottobre 2022.

Il Presidente Roberto Politi

IL SEGRETARIO